

55030 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO
GERARDO SABEONE
ROSA PEZZULLO
ROSSELLA CATENA
ENRICO VITTORIO STANISLAO
SCARLINI

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 26/09/2016

Sent. n. sez.
2369/2016

REGISTRO GENERALE
N.7106/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il

(omissis)

avverso la sentenza del 03/06/2015 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI

che ha concluso per

Udit i difensori Avv.

(omissis)

per l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 3 giugno 2015 la Corte di appello di Lecce riformava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 novembre 2012 concedendo all'imputato (omissis) i benefici di legge, confermando così la sua colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestatogli, quale titolare della propria ditta individuale, e la misura della pena fissata, con le circostanze attenuanti generiche, in anni 2 di reclusione.

La Corte territoriale ricordava che non era scriminante il fatto che l'imputato avesse adottato il regime di contabilità semplificata, posto che questo non comportava il venir meno dell'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili e considerando che l'imputato aveva omesso la tenuta delle scritture dal 2001 al fallimento del 2006.

La Corte affermava poi che la condotta dell'imputato concretava il delitto contestato piuttosto che la diversa e minore ipotesi della bancarotta semplice, perché l'omessa tenuta delle scritture era coeva al formarsi ed aggravarsi dello stato del dissesto, perché nessuna documentazione era stata consegnata al curatore e perché l'imputato non aveva neppure riferito al curatore quali fossero state le ragioni del dissesto.

2 - Avverso la predetta sentenza propone ricorso personale l'imputato (omissis)

Con l'unico motivo di censura deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla declaratoria della sua colpevolezza.

Ricorda che, a partire dall'anno 2000, aveva scelto il regime di contabilità semplificata ed aveva pertanto tenuto e redatto le sole scritture previste da tale sistema. I registri, poi, erano stati correttamente scritturati come aveva attestato anche il curatore.

Aveva consegnato i bilanci ed i conti profitti e perdite fino al 2000, il libro degli inventari scritturato fino al 2000, il libro giornale tenuto fino a fine 2000, i registri IVA (il registro acquisti redatto dal 1991 al 2002\2003 e poi fino al 2005, il registro fatture tenuto dal 1991 al 2000 e poi fino al 2005).

Anche grazie al consulente fiscale aveva ricostruito al curatore il quadro delle posizioni debitorie indicando il nome della ditta, l'importo dovuto, le fatture di riferimento, l'eventuale contenzioso.

Nel libro degli inventari erano poi iscritti beni di scarsissimo valore.

Al più si sarebbe dovuto diversamente qualificare la condotta come ipotesi di bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per due ragioni, perché il ricorso è intempestivo e perché i motivi sono, comunque, manifestamente infondati.

1 - La sentenza della Corte di appello, pronunciata il 3 giugno 2015 è stata depositata nel termine previsto di giorni 15, il 18 giugno 2015, e, di conseguenza il termine per proporre il ricorso era di giorni 30. Il *dies a quo*, considerando che il ricorrente era rimasto contumace decorreva dalla notifica dell'estratto che si era perfezionata il 6 agosto 2015. Il termine era però decorso, cadendo in periodo feriale, solo dal 1 settembre 2015, visto che, alla luce di quanto disposto dall'art. 16 d. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con modificazione dalla l. 10 novembre 2014 n. 162), il suddetto periodo era fissato dal 1 al 31 agosto di ciascuno degli anni seguenti.

Ne discende che il ricorso, depositato solo il 9 ottobre 2015 è intempestivo.

Si è detto che, comunque, il ricorso è anche manifestamente infondato in relazione ad entrambi i motivi addotti.

2 - Questa Sezione, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198, Ragosa).

Si deve infatti sottolineare che la normativa che prevede il regime di contabilità semplificata è stata dettata per fini fiscali ed in tale ambito deve ritenersi pertanto operante, non avendo, quindi cagionato, alcuna abrogazione, espressa o tacita della più generale norma prevista dall'art. 2214 cod. civ. che prevede che l'imprenditore (non "piccolo", come non era l'odierno ricorrente posto che, altrimenti, non sarebbe stato dichiarato fallito, impedendolo il dettato del primo comma dell'art. 1 l. fall., vigente al tempo) che esercita un'attività commerciale, debba tenere il libro giornale, il libro degli inventari e tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (e conservare i documenti di dettaglio).

Così, sugli imprenditori commerciali, che non sono l'unica categoria che può avvalersi, ai fini fiscali, del regime di contabilità semplificata (a conferma della non sovrapposibilità di tali diverse discipline), incombe tuttora l'obbligo di dotarsi e di redigere le ulteriori scritture contabili previste, per altri fini e per tutelare altri interessi (ad esempio, quelli dei creditori alla salvaguardia della garanzia patrimoniale), dal codice civile.

E' pertanto rispettosa dei principi di diritto da applicare al caso concreto la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto il ricorrente, che non aveva

tenuto e redatto il libro giornale ed il libro degli inventari, colpevole del delitto di bancarotta documentale contestatogli.

3 - E' esente da vizi logici anche la decisione di non derubricare la contestata bancarotta documentale da fraudolenta a semplice, in considerazione del fatto che il ricorrente, con la sua condotta, l'omessa tenuta delle scritture e la totale assenza di collaborazione con il curatore, aveva financo occultato le ragioni del dissesto, coì agendo in evidente e consapevole pregiudizio delle ragioni del ceto creditizio.

4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e, versando il medesimo in colpa, anche alla somma di euro 2.000 da versarsi alla Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno

